

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**
(TAVIANI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**
(FANFANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(REALE)

col **Ministro delle Finanze**
(TREMELLONI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**
(LAMI STARNUTI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(DELLE FAVE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1965

Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea

ONOREVOLI SENATORI. — In base all'articolo 189 del Trattato di Roma le « direttive » della Comunità economica europea vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto concerne il risultato da raggiungere, pur restando salva la « competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi ».

La direttiva comunitaria, quindi, al contrario del « regolamento », non pone norme immediatamente efficaci nell'ordinamento interno degli Stati e postula un adattamento di questo stesso, a cura dei competenti

organi nazionali, ogni qualvolta essa contenga disposizioni che comportano una armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri.

Con l'unito disegno di legge viene data applicazione, in armonia col Trattato di Roma, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, a tre distinte direttive comunitarie nell'ordinamento interno.

La prima (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 56 del 4 aprile 1964 - Direttiva 64/220/CEE) soppri-

me le restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri che desiderano stabilirsi o eseguire dei servizi nel territorio di altro Stato membro.

Le restrizioni vengono soppresse, in questo caso, a favore di quanti intendono esercitare attività non salariate nell'area comunitaria e delle rispettive famiglie.

La seconda, allegata al Regolamento numero 38/64 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 62 del 17 aprile 1964), sopprime le restrizioni, nello stesso settore, in favore dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie.

La terza completa le prime due direttive, nel senso che, coordinando le disposizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica — tuttora consentite agli Stati membri a termini dell'articolo 55 del Trattato di Roma — armonizza le norme di diritto interno degli Stati stessi al fine di meglio favorire con adeguate garanzie, la libera circolazione delle persone (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 56 del 4 aprile 1964 - Direttiva 64/221/CEE).

Questa terza direttiva, per le finalità cui provvede, concerne quindi sia coloro che intendono trasferirsi all'interno della Comunità in qualità di lavoratori indipendenti e di destinatari di servizi e sia coloro che si spostano in qualità di salariati.

Da quanto sopra risulta chiaro che le tre direttive della CEE hanno una portata generale e presentano particolare importanza in quanto costituiscono la indispensabile premessa per la integrale liberalizzazione della circolazione delle persone all'interno della Comunità. Le agevolazioni previste da queste direttive in materia di circolazione e soggiorno si accompagnano, infatti, alla eliminazione delle restrizioni che ostacolano il libero esercizio dell'attività economica.

Va anzitutto chiarito che quelle concernenti la soppressione delle restrizioni fanno cenno, in numerose disposizioni, al « permesso di soggiorno » mentre in Italia, conformemente all'articolo 262 del regolamento 6 maggio 1940, di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato

con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le autorità di pubblica sicurezza, ove nulla osti, rilasciano allo straniero, che abbia segnalato la propria presenza sul territorio dello Stato, attraverso la dichiarazione di soggiorno, una semplice « ricevuta ». Pertanto, il disegno di legge, nel mentre recepisce scrupolosamente i nuovi principi comunitari nella materia (riconoscimento del diritto, adempimenti, dispense eccetera), non accenna ovviamente al documento individuato in sede comunitaria con nome di « permesso di soggiorno » — agli effetti degli ordinamenti di altri Stati membri nei quali esiste — documento che il nostro ordinamento non contempla e al quale corrisponde, in definitiva, la « ricevuta » di eseguita dichiarazione di soggiorno.

Nei primi tre articoli, il disegno di legge si occupa delle categorie dei beneficiari delle due prime direttive: indipendenti (articolo 1), salariati (articolo 2), prestatori e destinatari di servizi (articolo 3) dando, per ciascuna categoria, un quadro completo delle varie disposizioni in materia di diritto al soggiorno.

Siffatta impostazione risponde, soprattutto, alla viva preoccupazione di rendere agevole la consultazione della legge e il più chiara possibile, in pari tempo, la nuova, complessa normativa comunitaria sull'argomento.

Gli articoli 4 e 5 non richiedono particolari note di commento.

Il primo disciplina il caso dei cittadini che, diversi da quelli elencati nelle disposizioni precedenti, siano ammessi ad esercitare un'attività sul territorio di altro Stato membro in forza della legislazione nazionale di questo stesso, mentre il secondo fissa i caratteri (durata e rinnovabilità automatica) del soggiorno permanente.

L'articolo 6 contempla, dal canto suo, le ipotesi di deroga alla disciplina comunitaria prevista nella materia, riproducendo all'uopo alcuni principi della direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica.

Tali principi concernono, in particolare, l'incidenza delle condanne penali ai fini del-

l'adozione dei provvedimenti speciali di cui sopra, i limiti di tempo entro i quali l'insorgenza di malattie e infermità può giustificare l'allontanamento dal territorio nazionale, l'obbligo di portare a conoscenza dell'interessato, ove non vi si oppongano ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato, i motivi che hanno imposto l'adozione del provvedimento speciale e via di seguito.

Gli articoli 7, 8 e 9 contengono disposizioni molto importanti in materia di diniego di ammissione al soggiorno, di rinnovo del soggiorno e di allontanamento dal territorio nazionale.

Anzitutto la decisione relativa alla concessione del soggiorno o al diniego di ammissione al soggiorno deve essere adottata entro sei mesi dalla avvenuta segnalazione della presenza dell'interessato sul territorio nazionale, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

Vengono inoltre accordati — salvo casi di urgenza — dei termini per l'abbandono del territorio nazionale da parte dell'interessato (15 giorni in caso di diniego di ammissione al soggiorno e un mese nei casi di diniego del rinnovo del soggiorno o di allontanamento dal territorio nazionale).

Infine, un'apposita Commissione — da istituire presso il Ministero dell'interno e dinanzi alla quale l'interessato potrà farsi assistere o rappresentare da persone in possesso dei requisiti richiesti all'uopo dalla legislazione nazionale — è chiamata a dare il parere nel caso dell'adozione dei provvedimenti speciali. Ove si tratti di diniego di ammissione al soggiorno o di allontanamento prima che sia autorizzato il soggiorno, l'interessato può richiedere il parere della Commissione di cui sopra.

Ove si tratti invece di diniego del rinnovo del soggiorno o di allontanamento dal territorio nazionale dopo l'avvenuta autorizzazione al soggiorno, il provvedimento deve es-

sere adottato su parere della Commissione anzidetta.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 del disegno di legge concernono, specificamente, i documenti di espatrio. Fra questi, in deroga al terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224, figura, accanto al passaporto, la carta di identità, con la sola riserva che, per i minori di diciotto anni, l'espatrio è subordinato all'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela e, per gli interdetti o inabilitati, all'assenso di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la cura-tela.

La durata di validità del passaporto, sempre in stretta aderenza alle disposizioni comunitarie, è stabilita in cinque anni ed il rilascio o rinnovo sia di tale documento, sia della carta di identità e sia dei certificati necessari per il rilascio o rinnovo dei due documenti in parola ha luogo con esenzione di qualsiasi diritto o tassa salvo il rimborso del costo dello stampato.

Infine, l'articolo 14 — nel quadro del processo di liberalizzazione comunitaria, ed in applicazione della Direttiva n. 64/224/CEE pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 56 del 4 aprile 1964, e concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato — disciplina il caso dei cittadini degli Stati membri che intendano esercitare, nel territorio della Repubblica, il commercio degli oggetti preziosi da essi importati, parificandoli, per quanto concerne la licenza richiesta ai fini dell'esercizio dell'attività, ai nazionali.

L'applicazione nel diritto interno delle direttive comunitarie di cui sopra — oltre a discendere da un preciso obbligo del Trattato di Roma — costituirà una nuova prova della profonda aderenza dell'Italia alla costruzione della Comunità, che è ormai una realtà in cui la presenza del nostro Stato si pone in una misura sempre più operante.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Hanno diritto al soggiorno permanente sul territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea già stabiliti o che desiderano stabilirsi sul medesimo per esercitarvi un'attività non subordinata, allorchè le restrizioni relative a questa sono state soppresse negli Stati membri della Comunità economica europea in applicazione delle disposizioni del trattato istitutivo di tale Comunità.

Analogo diritto, quale che sia la loro cittadinanza, è riconosciuto:

a) al coniuge od ai figli di età inferiore agli anni ventuno dei cittadini di cui al precedente comma;

b) agli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.

Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno i cittadini di cui sopra, possono essere invitati ad esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica, nonchè a provare che sono stabiliti o desiderano stabilirsi su questo ultimo per esercitarvi una delle attività non subordinate di cui al primo comma.

In ogni caso, i cittadini di cui sopra, entro tre giorni dal loro ingresso in Italia, sono tenuti a segnalare la loro presenza sul territorio nazionale all'autorità di pubblica sicurezza del luogo dove si trovano, la quale, accertata l'identità del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme all'accluso modello (allegato A).

Art. 2.

Hanno diritto al soggiorno, sul territorio della Repubblica, di durata almeno uguale a quello del nulla osta al lavoro i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei Regolamenti adottati dal Consiglio dei ministri della CEE in conformità agli articoli

48 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Tale diritto si estende, qualunque sia la loro cittadinanza, ai seguenti membri della famiglia del lavoratore:

a) al coniuge ed ai figli minori di anni ventuno;

b) agli ascendenti e discendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.

Qualora il nulla osta al lavoro sia permanente il soggiorno ha la durata di anni cinque ed è prorogabile automaticamente.

Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, i lavoratori possono essere invitati a presentare il documento col quale sono entrati nel territorio della Repubblica ed il documento — vistato dal competente ufficio provinciale del lavoro — attestante che dispongono di un regolare impiego sul territorio della Repubblica stessa. Questo secondo documento non è richiesto per il riconoscimento del diritto al soggiorno dei membri della famiglia del lavoratore.

Sono dispensati dalla esibizione dei documenti di cui sopra, ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno:

a) i lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata inferiore o pari a tre mesi: in questo caso il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica vale anche per il soggiorno;

b) i lavoratori frontalieri;

c) i lavoratori stagionali, quando il loro contratto di lavoro — vistato da un rappresentante diplomatico o consolare ovvero da una missione ufficiale di reclutamento di mano d'opera — sostituisce il nulla osta al lavoro a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 23 paragrafo 1 lettera e), del Regolamento n. 38/64 approvato dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea in data 25 marzo 1964.

Gli anzidetti lavoratori tuttavia — ivi compresi quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente — sono tenuti all'obbligo di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 1.

Art. 3.

Hanno diritto al soggiorno corrispondente alla durata della prestazione i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea che desiderano entrare nel territorio della Repubblica:

- a) per prestarvi un servizio;
- b) in qualità di destinatari di una prestazione di servizi.

Analogo diritto, qualunque sia la loro cittadinanza, è riconosciuto:

- a) al coniuge ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno dei cittadini stessi;
- b) agli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.

Nel solo caso in cui la durata della prestazione sia superiore a tre mesi i cittadini predetti possono essere invitati a produrre il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica, nonchè a provare che sono prestatori o destinatari di un servizio.

Ove la durata della prestazione sia inferiore o pari a tre mesi, il documento in base al quale l'interessato è entrato nel territorio della Repubblica è valido per il suo soggiorno.

Resta fermo, in ogni caso, per gli anzidetti cittadini, l'obbligo di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 1.

Art. 4.

I cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea — diversi da quelli elencati negli articoli precedenti — che siano ammessi, a norma della vigente legislazione, ad esercitare un'attività sul territorio della Repubblica, hanno diritto a soggiornare per un periodo di durata almeno uguale a quello dell'autorizzazione accordata per l'esercizio di tale attività.

Art. 5.

Il soggiorno per i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea che si stabiliscono sul territorio della

Repubblica per esercitarvi un'attività non subordinata ha la durata di cinque anni ed è prorogabile automaticamente.

Salvo misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza riferentisi al comportamento personale dell'individuo, le persone di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 possono soggiornare su tutto il territorio nazionale.

Nei confronti delle stesse persone non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 6.

Alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, concernenti l'ingresso o il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea nel territorio della Repubblica, nonchè il loro allontanamento dal territorio stesso, può derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo.

La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.

Le malattie o infermità che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'elenco allegato alla presente legge (allegato B).

Le malattie e le infermità che insorgono dopo sei mesi dall'ingresso del cittadino di altro Stato membro della Comunità economica europea nel territorio della Repubblica non possono giustificare l'allontanamento dal territorio stesso.

La scadenza del documento di identità che ha permesso l'ingresso nel territorio della Repubblica delle persone indicate agli articoli 1, 2 e 3 non può giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.

Salvo il caso che vi si oppongano motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i motivi

di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato.

Di ogni rapporto o denuncia all'autorità giudiziaria a carico di stranieri deve essere data circostanziata notizia all'Autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Il provvedimento di ammissione al soggiorno o di diniego di ammissione al soggiorno deve essere adottato entro sei mesi dall'avvenuta segnalazione della presenza sul territorio nazionale di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

Art. 8.

Salvo motivi di urgenza, il termine concesso al cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea per abbandonare il territorio nazionale non può essere inferiore a 15 giorni — nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica.

Scaduto il termine concessogli, l'autorità di pubblica sicurezza provvederà all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante foglio di via obbligatorio.

Art. 9.

Il provvedimento di diniego del rinnovo del soggiorno o quello di allontanamento dal territorio della Repubblica della persona già autorizzata a soggiornare su questo stesso è adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere di apposita commissione, dinanzi alla quale l'interessato può farsi assistere o rappresentare da persona di sua fiducia che dimostri di possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza di uno degli Stati della Comunità economica europea e il godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

La commissione di cui al precedente comma è istituita presso il Ministero dell'interno, è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati, rispettivamente, dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. Un funzionario della Amministrazione dell'interno con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1^a classe o equiparata adempie alle funzioni di segretario della commissione.

Su richiesta dell'interessato sono sottoposti all'esame della commissione il provvedimento di diniego di ammissione al soggiorno o quello di allontanamento dal territorio della Repubblica che intervenga prima dell'ammissione al soggiorno.

L'interessato può, in tal caso, essere ammesso a presentare personalmente i propri mezzi di difesa, a meno che non vi si oppongano motivi di sicurezza dello Stato.

Art. 10.

Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224, è sostituito dal seguente:

« La carta d'identità è titolo valido per lo espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali ».

Art. 11.

Per i minori degli anni diciotto l'espatrio è subordinato all'assenso del genitore esercente la patria potestà, o della persona che esercita la tutela.

Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio è subordinato all'assenso di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela.

Non può respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di espatrio —

rilasciato dalle autorità italiane — anche se questo è scaduto di validità o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.

Art. 12.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la validità dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri della Comunità economica europea al fine di esercitarvi un'attività indipendente oppure subordinata è stabilita in anni cinque.

Art. 13.

I passaporti e le carte d'identità concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attività indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro della Comunità economica europea sono rilasciati con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato.

Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.

Art. 14.

Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, qualora siano cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea, sono tenuti a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta rappresentata provando la loro qualità mediante certificato, rilasciato dalle competenti autorità del luogo dove ha sede la ditta.

ALLEGATO A

QUESTURA di

RICEVUTA DI SEGNALAZIONE DI PRESENZA

Il signor nato a

il cittadino (1) munito di (2)

..... rilasciato a

in data di professione

entrato in Italia il, occupato presso (3)

..... nel Comune di, in

qualità di (4) ha segnalato la

Sua presenza sul territorio nazionale in data odierna.

FIRMA DEL DENUNZIANTE

IL QUESTORE

(1) Indicare la cittadinanza.

(2) Indicare gli estremi del passaporto o carta d'identità.

(3) Indicare — trattandosi di attività subordinata — il datore di lavoro e la località esatta ove l'interessato svolge la sua attività.

(4) Precisare — nel caso di lavoratori — se frontaliere, stagionale o se lavoratore occupato per un periodo non superiore a tre mesi.

ALLEGATO B

ELENCO

A) Malattie che possono mettere in pericolo la sanità pubblica:

- 1) malattie per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicate nel regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- 2) tubercolosi dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva;
- 3) sifilide;
- 4) altre malattie infettive o parassitarie contagiose a condizione che nel paese ospitante esse siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini.

B) Malattie ed infermità che possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza:

- 1) tossicomania;
- 2) alterazioni psicomentali più evidenti; stati manifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi delirante o allucinatoria, di psicosi confusionale.